

COMUNE DI POMPU

Provincia di Oristano

Verbale n. 02 del 08.02.2024

OGGETTO: Parere proposta adozione PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024 – 2026 (art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80): “Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024 - 2026.”.

L'anno 2024, il giorno 08 del mese di febbraio, l'organo monocratico di revisione economico finanziaria, nella persona del Dott. Enrico Cera chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alla proposta di delibera della Giunta Comunale n. 9 del 02.02.2024 con cui si intende adottare il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024 – 2026 inserito all'interno del PIAO 2024/2026, ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448;

Premesso che:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;
- Richiamato in particolare: - il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente; Vista la proposta di adozione, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 165/2001, del piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2024 – 2026 e il relativo piano occupazionale;

Preso atto e rilevato che:

- a) rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL, rapporti di somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
- b) con la proposta di deliberazione in oggetto, per il triennio 2024-2026 vengono mantenuti gli equilibri del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
- c) nella programmazione del fabbisogno del personale viene verificato il rispetto di tre limiti di spesa differenti:

1) Capacità assunzionale

L'attuale disciplina in materia di assunzione di personale a partire dal 20 aprile 2020 è quella derivante dall'attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 (cd. Decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 853, della l. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), a norma del quale “A decorrere alla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a

carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione [...]”.

Con determinazione dell'Ufficio Finanziario n. 38 del 28/07/2023 è stato effettuato il calcolo delle capacità assunzionali 2023, con i dati del Rendiconto 2022. Emerge che il Comune di Pompu è un ente virtuoso e che il valore rilevato pari a 25,20% è inferiore alla soglia fissata per la fascia demografica di appartenenza (pari a 29,50% per enti con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti). Gli enti virtuosi possono incrementare la spesa del personale di una percentuale che per l'anno 2023 è pari al 34%. La spesa massima sostenibile viene quindi portata ad € 269.292,03. La previsione di spesa di personale prevista per l'anno 2024 è pari a € 266.199,60, pertanto l'ente presenta un margine di spesa positivo, rispettando le prescrizioni normative.

2) Rispetto limite spesa personale a tempo determinato

Relativamente alla spesa per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, l'art. 9, 28° comma, del D.L. 31/05/2010 n° 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30/07/2010 n° 122 e successive modifiche ed integrazioni, ha stabilito che, per enti come il Comune di Pompu, la stessa non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. La spesa sostenuta da questo Ente in tale esercizio ammonta a € 106.658,19.

La previsione di spesa per il triennio 2024-2026 è pari a € 48.050,66, pertanto ampiamente inferiore alla soglia prevista. Anche nel caso in cui si valutasse di cedere spesa di personale a tempo determinato all'Unione per importi fino a € 30.000,00 (a fronte di importo previsto di € 6.195,91) l'ente rientrerebbe comunque nel limite in questione.

3) Rispetto limite spesa personale a tempo indeterminato

La spesa per il personale per l'anno 2024 (confermata anche per gli anni 2025-2026)

Il valore di riferimento per il Comune di Pompu per l'anno 2008, da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 562 della L. 296/2006, è pari ad € 253.621,02 mentre il valore risultante della spesa del personale per l'anno 2024 è pari € 210.815,75. L'Ente, pertanto, rispetta il limite della spesa dell'anno 2008, come riportato nel prospetto riportato nel PIAO;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche; Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Visto il Parere di regolarità tecnica (art. 49 D.lgs. 267/2000) e il Parere di regolarità contabile (art. 49 D.lgs. 267/2000) espresso dalla responsabile dottoressa Silvia Coni;

ASSEVERA

- 1) che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2024 – 2026, inseriti nel PIAO 2024/2026, rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale;
- 2) che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito;

ESPRIME

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, parere favorevole sulla proposta di adozione in oggetto.

L'organo di revisione
Dott. Enrico Cera

